

N° 12/2015

Napoli 23 Marzo 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE UTILIZZA L'AUTO AZIENDALE, ASSEGNATAGLI AD USO PROMISCUO, DURANTE LE FASCE LEGALI DI REPERIBILITA'.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 344 DEL 13 GENNAIO 2015

La Corte di Cassazione, sentenza n° 344 del 13 gennaio 2015, ha statuito la legittimità del licenziamento comminato al dipendente che, durante l'assenza per malattia e negli orari fissati dal legislatore per la reperibilità ai fini di un (eventuale) controllo medico, utilizza l'autovettura aziendale concessagli ad uso promiscuo.

Nel caso in disamina, un dipendente veniva licenziato in quanto, <u>dalle schede</u> <u>contabili di acquisto del carburante</u>, presentate all'azienda datrice di lavoro, emergeva l'utilizzo dell'autovettura, concessagli ad uso promiscuo, **durante le** <u>fasce di reperibilità per malattia sancite dalla norma. L'atto di recesso datoriale veniva motivato con l'assenza del lavoratore, in dette fasce di <u>reperibilità, che avrebbe reso vano l'eventuale tentativo, ad iniziativa dello stesso datore o dell'Ente di previdenza, di verificare la reale</u></u>

<u>sussistenza della malattia addotta a giustificazione dell'assenza dal lavoro</u>.

Soccombente in I grado, l'azienda trovava soddisfo in appello subendo, però, la "derubricazione" del licenziamento da "giusta causa" a "giustificato motivo soggettivo".

Orbene, gli Ermellini, aditi dal prestatore, nel confermare integralmente il deliberato della Corte Territoriale, hanno evidenziato che <u>il dipendente che si</u> sottrae all'obbligo di reperibilità, nelle fasce deputate, contravviene agli imprescindibili obblighi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro.

Pertanto, atteso che nel caso di specie <u>lo stesso dipendente aveva dichiarato di aver effettuato alcuni rifornimenti con l'auto concessagli in uso promiscuo, proprio nelle fasce di reperibilità legale</u>, i Giudici dell'Organo di nomofilachia hanno confermato la <u>legittimità del recesso datoriale</u> riconducendolo, però, nell'alveo del **giustificato motivo soggettivo** (e non nella più grave fattispecie della giusta causa).

LA CONTINUITA' DELLA PRESTAZIONE, L'OSSERVANZA DI UN ORARIO E L'ASSENZA DI RISCHIO, POSSONO COSTITUIRE INDICI RIVELATORI DELLA SUBORDINAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 4346 DEL 4 MARZO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4346 del 4 marzo 2015**, ha affermato che <u>le prestazioni rese da un gruppo di collaboratori</u> pensionati, con funzioni di <u>addestramento</u> di altri lavoratori (dipendenti), rientrano nell'ambito di un <u>rapporto di lavoro subordinato</u>.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Venezia aveva condannato una società datrice di lavoro al pagamento di un cospicuo importo per contributi da lavoro dipendente non versati. La Corte territoriale aveva con ciò, avallato le presunzioni dell'Inps, in relazione alla **conversione di alcuni rapporti di collaborazione ritenuti di natura subordinata.**

In particolare, si trattava di <u>lavoratori</u> che erano stati <u>in precedenza</u> <u>dipendenti</u> dell'azienda e che, <u>dopo il pensionamento</u>, erano stati incaricati <u>di svolgere la medesima attività</u>, <u>lavorando a fianco di altri lavoratori</u>, <u>neo assunti, al fine di addestrarli</u>.

La società ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza deducendo che, invero, i compiti svolti dai lavoratori in questione si limitavano alla <u>sola</u> formazione e addestramento, ben diversi, quindi, da quelli svolti in <u>precedenza.</u> Inoltre, l'entità del compenso percepito, indipendente dall'orario svolto e l'assenza di direttive dimostrava l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo genuino.

La Suprema Corte, nel <u>rigettare il ricorso</u>, ha fatto rilevare la <u>correttezza</u> della valutazione operata dalla Corte territoriale in relazione alla <u>qualificazione del rapporto di lavoro in essere tra le parti quale lavoro subordinato.</u>

Nella specie, la Corte territoriale aveva puntualmente accertato che **gli "ex lavoratori" erano inseriti nell'organizzazione di lavoro** e svolgevano la stessa attività posta in essere in precedenza, addestrando colleghi meno esperti; in particolare, **non avevano strumenti di lavoro di loro proprietà**, **non assumevano alcun rischio relativamente all'attività svolta**, **essendo retribuiti con compenso fisso e senza riferimento ai risultati conseguiti.**

Vi era dunque, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, il <u>pieno</u> <u>inserimento dei lavoratori sia nell'attività di impresa</u>, rapportandosi il loro lavoro a quello delle altre maestranze, <u>sia nell'organizzazione</u> <u>dell'impresa</u>, operando con strumenti e secondo le direttive del datore di lavoro.

LA PROVA DELLA FALSITA' DELLE FATTURE PUO' ESSERE DATA DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANCHE MEDIANTE RICORSO A SEMPLICI INDIZI.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 2935 DEL 13 FEBBRAIO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 2935 del 13 febbraio 2015, ha statuito che in caso di contestazione attinenti fatture ritenute inesistenti la prova del diritto alla deduzione dei costi è a carico del contribuente e l'Amministrazione finanziaria può ricorrere anche a semplici indizi per contestarne l'attendibilità e contestare l'esistenza stessa delle operazioni fatturate.

Nel caso in specie, l'Agenzia delle Entrate emetteva a carico di una S.r.l. avviso d'accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione costi per operazioni ritenute inesistenti.

La società ricorreva alla giustizia tributaria risultando vincitrice in entrambi i gradi di giudizio di merito.

In particolare la C.t.r. nel confermare la sentenza di primo grado, affermava che "l'onere della prova dell'inesistenza delle operazioni, quando suffragate da fatture, come avvenuto nella specie, doveva intendersi a carico dell'Amministrazione, che peraltro non poteva pretendere di averlo assolto mediante l'allegazione di semplici indizi".

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che poneva quale motivo principale di gravame il fatto che la prova dell'indeducibilità dei costi doveva esser sopportata dal contribuente e che, qualora questi producesse fatture, all'ufficio non fosse preclusa la prova della falsità del documento e dell'inesistenza dell'operazione anche a mezzo di presunzioni semplici.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, <u>hanno</u> affermato che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente; ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare (art. 2697 c.c.), sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova.

In particolare, gli Ermellini, hanno evidenziato che come il contribuente può assolvere tale onere dimostrativo tramite produzione di fatture, è altrettanto possibile che il Fisco possa fornire prova dell'inattendibilità dei medesimi documenti (nonché dell'avvenuta operazione nel suo complesso) mediante presunzioni semplici o altri fatti secondari che nel caso in specie consistevano in annotazioni sulla scheda contabile della società. Pertanto, hanno concluso i Giudici di legittimità "la Commissione Tributaria Regionale ha violato la legge, quando ha ritenuto di non poter considerare i fatti secondari indicati dall'Agenzia delle Entrate al fine di ricavare per presunzione semplice l'inesistenza delle operazioni in discorso".

In conclusione, in caso di contestazioni per fatture inesistenti, qualora gli elementi indiziari di riferimento, evidenziati dall'Amministrazione finanziaria,

siano idonei a dimostrare in modo sufficientemente certo l'inesistenza delle operazioni riportate in fattura, spetta al contribuente produrre elementi di prova atti a dimostrare la realtà delle operazioni.

IL COMUNE PUO' UTILIZZARE LA RENDITA CATASTALE VARIATA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO, ANCHE PER LE ANNUALITA' PRECEDENTI, PUR IN PRESENZA DI RICORSO GIUDIZIARIO PENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 4336 DEL 4 MARZO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 4336 del 4 marzo 2015, ha statuito che un provvedimento giurisdizionale che determina la misura della rendita catastale, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione - anche se passato in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente – costituisce l'unico atto da prendere a riferimento per calcolare la base imponibile Ici, oltre che di altri tributi come l'Imu e la Tasi.

In pratica, la norma secondo cui gli atti attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione deve essere interpretata nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile Ici, Imu o Tasi, anche se ciò non toglie che la stessa rendita, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese".

Ciò, in considerazione del fatto che gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della presentazione della domanda giudiziale e, dunque, la rendita catastale così determinata deve essere applicata anche per gli anni d'imposta pregressi.

La sentenza de qua riguarda il contenzioso instaurato tra una società e un Comune per un avviso di liquidazione relativo ad ICI per l'anno 2002, in base alla rendita definitiva, attribuita ad un'unità immobiliare, con classamento D/7, iscritta in catasto, per la prima volta, il 14 dicembre 2000. La società aveva impugnato separatamente la notifica della rendita e l'avviso di liquidazione, con ricorso accolto dalla CTP e confermato in appello, secondo cui la nuova rendita doveva decorrere dal 1º gennaio dell'anno di notifica della nuova

situazione catastale e il Comune non avrebbe potuto emettere l'avviso di liquidazione in base ad una rendita non ancora definitiva, ma attendere l'esito del giudizio d'impugnazione proposto dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia del Territorio, in quanto, secondo la proponente il ricorso, l'attribuzione della minore rendita all'immobile comportava l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato e non l'automatica riduzione dell'originaria richiesta.

I Giudici del Palazzaccio, invece, accoglievano in toto il ricorso per cassazione dell'Amministrazione Comunale, sostenendo che, la rendita da prendere in considerazione è quella "messa in atti" fin dal momento dell'emanazione del provvedimento da parte del Catasto ed è da considerare valida anche nel caso in cui la pronuncia risultasse sfavorevole al Comune. Nel qual caso, quest'ultimo sarebbe tenuto a restituire l'imposta pagata dal momento in cui il contribuente ha versato più del dovuto sulla base della "vecchia" rendita con giusto aggravio di interessi.

NON E' LIQUIDABILE IL DANNO NON PATRIMONIALE SE, IN FORZA DI UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA, IL DATORE DI LAVORO REINTEGRA TEMPESTIVAMENTE IL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 5082 DEL 13 MARZO 2015

La Corte di Cassazione, sentenza n° 5082 del 13 marzo 2015, ha statuito che non debba procedersi al riconoscimento del danno non patrimoniale in presenza di una tempestiva rimozione del provvedimento di licenziamento.

Nel caso *de quo*, il datore di lavoro, avverso la decisione del Tribunale di Fermo che aveva accolto in toto le richieste della ricorrente, si vedeva confermato dalla Corte d'Appello di Ancona l'illegittimità del licenziamento intimato, mentre, in riforma della stessa, veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dalla dipendente.

Da qui, il ricorso alla Corte di Cassazione da parte della lavoratrice.

La Suprema Corte, confermando il *decisum* della Corte distrettuale, ha chiarito che l'illegittimità del **licenziamento non comporta** automaticamente il riconoscimento di un danno non patrimoniale, a fortiori nelle ipotesi in cui non si riesca a dimostrare che l'atto di recesso abbia

costituito un comportamento mobbizzante del datore di lavoro e tenuto altresì conto che, all'esito del procedimento cautelare, la lavoratrice aveva ottenuto prontamente la reintegrazione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo. Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro